

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO.

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (di seguito denominata "Università"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice") ed al Provvedimento del Garante sulla privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati a :

- a) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione universitaria (dipendenti, studenti, docenti, frequentatori a vario titolo, ecc.)
- b) prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi universitarie;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Università;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi universitarie;
- e) prevenire eventuali atti vandalici.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare alcuna forma di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970.

Art. 2 - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 28 del Codice, è l'Università.

Art. 3 - Responsabile del trattamento

Il Direttore Generale dell'Università nomina, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il Responsabile delle operazioni relative alla videosorveglianza ed al trattamento dei dati rilevati e conservati a mezzo di essa.

Il Responsabile del trattamento:

- a) controlla l'attività degli incaricati del trattamento di cui al successivo art. 4, impartendo le debite istruzioni e direttive;
- b) vigila sulla corretta conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione stessa;
- c) garantisce l'esercizio del diritto di accesso alle immagini da parte dei soggetti e delle Autorità Interessate, ai sensi della L. n. 241/1990;
- d) verifica che sia eseguita la regolare manutenzione degli impianti, accertandone la funzionalità.

Art. 4 - Incaricati del trattamento

Il Direttore Generale dell'Università designa per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del Codice, i soggetti incaricati delle operazioni relative alla videosorveglianza ed al trattamento dei dati raccolti attraverso gli impianti ad essa preordinati.

I soggetti di cui al comma precedente sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi indicati nell'art. 1, comma 3, a visionare le immagini alla presenza del Responsabile del trattamento.

Gli Incaricati del trattamento operano secondo le istruzioni e le direttive impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento.

Gli Incaricati sono autorizzati a prendere visione delle immagini esclusivamente in tempo reale e nel corso dell'espletamento delle attività di televigilanza sulle sedi universitarie.

Gli Incaricati sono tenuti a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, anche ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di personale esterno. Nel corso degli interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle operazioni possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per effettuare verifiche tecniche sugli impianti. La visione delle immagini videoregistrate deve avvenire alla presenza del Responsabile del trattamento.

Art. 5 - Sicurezza e conservazione dei dati

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza debbono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito.

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie sono conservate in appositi hard disk, per un tempo non superiore alle ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale sono automaticamente cancellate, salvo il manifestarsi di

esigenze particolari che ne richiedano una conservazione ulteriore, in occasione di festività o di chiusura degli uffici e dei servizi, ovvero nell'eventualità di specifiche richieste da parte del Titolare del trattamento e dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Collocazione e segnaletica delle telecamere

La collocazione delle telecamere è stabilita dal Responsabile del trattamento ed autorizzata dal Direttore Generale.

In prossimità di tutte le telecamere installate nelle sedi universitarie è apposta idonea segnaletica atta ad informare i soggetti accedenti dell'eventuale attività di video sorveglianza.

La segnaletica ha un formato ed un posizionamento che la rendono chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

Chiunque sia stato ripreso ha il diritto di accedere alle immagini che lo riguardano presentando istanza scritta al Titolare del trattamento e di esigere la conformità delle medesime alla normativa vigente ed al presente Regolamento.

All'interessato sono espressamente riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice, da esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 9 del Codice stesso.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Provvedimento del Garante sulla privacy in materia di video sorveglianza dell'8.4.2010.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con il Decreto Rettoriale.